

BibLus-net

Newsletter 572 del 28 giugno 2018

In questo numero:



NB008

[Stato Avanzamento Lavori \(SAL\), cos'è e come si redige](#)



Titoli edilizi

[Permesso di costruire o SCIA, cosa serve per la posa di un cancello?](#)



Fisco

[Prorogato al 2019 l'obbligo fatturazione elettronica per l'acquisto carburante](#)




Opere edili

[Nuove modalità per il rilascio planimetrie catastali](#)



Sicurezza

[Cosa mangiare sul luogo di lavoro? Ecco i suggerimenti dell'Inail](#)




Fisco

[Un addolcitore d'acqua può essere agevolato con le detrazioni 50%?](#)



Lavori pubblici

[Sentenze Codice appalti, quali sono le contestazioni più frequenti?](#)




Fisco

[Box auto in economia, ok alle detrazioni purché ci sia pertinenzialità](#)



Certificazione energetica

[Rapporto ENEA ecobonus, cos'è accaduto nel 2017?](#)



Fisco

[Automobile di lusso: ok agli accertamenti del Fisco mediante redditometro](#)

Opere edili



Ricarica auto elettriche, arrivano 72 milioni di euro




Professioni tecniche

No alla competenza esclusiva degli ingegneri per i progetti idraulici



Lavori pubblici

Regione Campania: contributi per interventi e indagini sismiche



Varie e brevi

Via libera al bonus formazione 4.0 per tutte le imprese. Ecco come funziona




Sicurezza

Sanzioni sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio scatta l'aumento



Sicurezza

CIPE: maggiori fondi rischio idrogeologico



Stato Avanzamento Lavori (SAL), cos'è e come si redige



Stato avanzamento lavori (SAL), tutto quello che c'è da sapere per una compilazione corretta del documento di contabilità

Lo stato di avanzamento lavori è l'atto contabile funzionale al **pagamento delle rate di acconto**; **riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni** eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione.

Come ribadito anche dal nuovo decreto sulla direzione dei lavori – *dm 49/2018* -, il direttore dei lavori ha il compito di effettuare controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso **la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili**, che sono **atti pubblici a tutti gli effetti di legge**, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

A tal fine provvede a:

- classificare e misurare le lavorazioni eseguite
- trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità al fine di definire il progredire della spesa.

Secondo il **principio di costante progressione della contabilità**, le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite **contemporaneamente** al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- **rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori** entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- **controllare lo sviluppo dei lavori** e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

I documenti contabili e lo stato di avanzamento dei lavori (SAL)

Ricordiamo brevemente che la contabilità dei lavori è l'insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall'ufficio di direzione dei lavori, aventi ad oggetto l'accertamento e la **registrazione di tutti i fatti che producono spesa**.

Gli atti contabili sono i seguenti:

- *giornale dei lavori*
- *libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste*
- *registro di contabilità e relativo sommario*
- *stato di avanzamento dei lavori (SAL)*
- *certificato di pagamento (emesso dal RUP)*
- *conto finale dei lavori*

Stato avanzamento lavori (SAL): cos'è

Lo stato di avanzamento lavori, come visto, serve per il pagamento delle rate di acconto e **riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni** dall'inizio dell'appalto fino al momento della sua emissione.

Ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il direttore dei lavori ne indica gli estremi nel SAL.

SAL e dm 49/2018 (decreto linee guida direzione lavori)

Il dm 49/2018 all'art. 14 comma 1 lettera d) menziona lo stato di avanzamento lavori (SAL); in particolare prevede che:

tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che mette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Stato avanzamento lavori (SAL): com'è costituito

Lo stato d'avanzamento dei lavori è costituito da **un frontespizio con le seguenti indicazioni**:

- lavori in corso di esecuzione
- impresa esecutrice
- ordine progressivo dello stato di avanzamento
- data cui si riferisce l'avanzamento dei lavori

Nel documento bisogna trascrivere inoltre, i dati del contratto con gli **estremi di approvazione e registrazione**.

Sul frontespizio del documento devono essere, altresì, contenuti una serie di dati finalizzati a riassumere il programma e l'andamento dei lavori.

Per questo, tali dati, verranno riportati su due colonne distinte:

1. in quella di sinistra troveremo le **informazioni relative ai tempi**, dalla data di offerta a quella di ultimazione dei lavori, in maniera che siano evidenti i tempi di consegna e di scadenza
2. in quella di destra inseriremo le **anticipazioni ed importi di progetto** o di eventuali varianti autorizzate per capire immediatamente le disponibilità finanziarie di cui si può fare uso.

L'interno dello stato di avanzamento è costituito da un modello con colonne contenenti:

- il numero d'ordine d'inserimento della voce
- il codice identificativo (codice di tariffa)
- la descrizione della lavorazione e/o del Corpo d'opera
- la quantità complessiva eseguita fino alla data di redazione del documento,
- il prezzo unitario con cui la lavorazione o il Corpo d'opera è stato appaltato
- l'importo complessivo raggiunto a credito dell'esecutore per l'avanzamento di ogni singola lavorazione o Corpo d'opera

Stato avanzamento lavori (SAL) nei lavori misti o a corpo

È chiaro che, nel caso di **lavori misti o esclusivamente a corpo**, gli avanzamenti andranno indicati come percentuali, quindi le colonne delle Quantità e degli Importi conterranno valori percentuali oltre che assoluti.

L'inserimento delle lavorazioni e/o dei Corpi d'opera nello stato di avanzamento sarà fatto in ordine di **codice di tariffa**, in maniera da avere immediatamente una corrispondenza all'elenco prezzi unitari ed al sommario del registro di contabilità, da cui eventualmente risalire a ritroso alla registrazione di ogni singola annotazione fin nel libretto delle misure.

I prezzi unitari e i rispettivi importi sono riportati, a seconda della tipologia di appalto e relativa offerta, al netto ovvero a lordo del ribasso, e, in quest'ultimo caso, dovrà contenere un riepilogo dettagliato degli importi lordi dei lavori comprensivi delle eventuali liste in economia con la corrispettiva depurazione del ribasso d'asta, per giungere all'indicazione dell'importo netto maturato a credito dell'esecutore.

Nel caso di appalti misti ovvero a misura con relativa offerta fatta al netto degli importi della sicurezza (ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del dlgs 50/2016), nello stato di avanzamento dei lavori, sarà quindi evidenziato l'**importo della sicurezza opportunamente non ribassato**.

studio Tecnico Palazzi & Palazzi

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

pag. 3

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO				10'342,46	
LAVORI A CORPO (Progetto euro 335'000,00 - 100%)					
2 001.002.001	Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione	SOMMANO % aliquota	100,00	10'180,65 (3,039%)	10'180,65 (3,039%)
3 001.002.002	Fabbricato A - Struttura - Strutture in elevazione	SOMMANO % aliquota	33,58	12'987,95 (3,877%)	4'361,35 (1,502%)
4 002.002.001	Fabbricato B - Struttura - Strutture di fondazione	SOMMANO % aliquota	80,00	10'927,70 (3,252%)	8'742,16 (2,610%)
5 002.002.002	Fabbricato B - Struttura - Strutture in elevazione	SOMMANO % aliquota	25,32	13'316,25 (3,973%)	3'371,67 (1,006%)
6 003.002.001	Fabbricato C - Struttura - Strutture di fondazione	SOMMANO % aliquota	52,32	10'177,30 (3,038%)	5'324,76 (1,589%)
7 003.002.002	Fabbricato C - Struttura - Strutture in elevazione	SOMMANO % aliquota	20,36	14'220,75 (4,243%)	2'895,34 (0,864%)
8 004.002.001	Fabbricato D - Struttura - Strutture di fondazione	SOMMANO % aliquota	33,00	10'646,30 (3,178%)	3'513,28 (1,049%)
9 004.002.002	Fabbricato D - Struttura - Strutture in elevazione	SOMMANO % aliquota	15,36	13'708,20 (4,029%)	2'105,58 (0,629%)
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					40'494,79 (12,088%)
T O T A L E euro					50'837,25
A R I P O R T A R E					50'837,25

COMMITTENTE: Sviluppo Milano s.r.l.
STATO AVANZAMENTO LAVORI: N. 1 A TUTTO IL 09/05/2016

studio Tecnico Palazzi & Palazzi

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

pag. 4

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
RIEPILOGO FINALE				
<p>Tipologia Appalto: a Corpo e Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 9'046,31 Incidenza Sicurezza - IS = $9'046,31 / 384'096,01 = 0,0235522102924214$</p>				
LAVORI A CORPO euro				40'494,79 (12,088%)
LAVORI A MISURA euro				10'342,46
SOMMANO euro				50'837,25
<p>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = $((SAL / Po) * SCS) =$ $((50'837,25 / 335'000,00) * 9'046,31) =$ euro</p>				
PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro				12'954,46
T O T A L E euro				52'132,71
A R I P O R T A R E				52'132,71

COMMITTENTE: Sviluppo Milano s.r.l.
STATO AVANZAMENTO LAVORI: N. 1 A TUTTO IL 09/05/2016

Esempio di SAL in formato PDF e file DCF

In allegato proponiamo il file DCF con un esempio di contabilità lavori elaborato con PriMus.

Il file, contenente la stampa di tutti gli elaborati di contabilità, può essere aperto con la versione trial di PriMus ed è utile per comprendere tutti i passaggi da effettuare per operare correttamente nella contabilità dei lavori pubblici, secondo le nuove specifiche normative.

Il Tar ha evidenziato che, in tutti i casi riferiti alle opere che servono a delimitare i confini di un terreno, non si possano utilizzare delle regole standard e sempre uguali; è necessario valutare l'impatto effettivo che determinerebbero sul preesistente assetto territoriale.

Ne deriva, in linea generale, che la posa di un cancello resta sottoposta al regime della SCIA per indicare l'inizio dei lavori se non supera in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, ossia si tratta di un manufatto di corpo ed altezza modesti. Necessitano, invece, del permesso di costruire laddove suddetta soglia risulta superata in ragione dell'importanza dimensionale dell'intervento e della trasformazione del terreno (*cf. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014 n. 52040*).

Nel caso in questione, in riferimento al corredo fotografico depositato dai ricorrenti, si evincono le notevoli dimensioni dei cancelli, tali da permettere l'agevole ingresso di grossi camion all'interno di un'area adibita a parcheggio di automezzi.

Pertanto, atteso che la realizzazione dei cancelli doveva essere preventivamente assentita con permesso di costruire, in quanto la suddetta soglia (della trasformazione urbanistico-edilizia) risulta superata in ragione dell'importanza dimensionale dell'intervento, si palesa appropriata la sanzione demolitoria da parte dell'Amministrazione comunale.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Prorogato al 2019 l'obbligo fatturazione elettronica per l'acquisto carburante



Ok al decreto legge che rinvia l'obbligo fatturazione elettronica per coloro che "scaricano" l'acquisto di carburante, ma rimane l'obbligo di pagamenti tracciabili

Via libera del Governo alla proroga dell'**obbligo fattura elettronica** nella cessione di carburanti: il **Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018** ha approvato un decreto legge (comunicato del 28 giugno 2018) che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per la cessione di carburante.

In particolare, il provvedimento **proroga al 1° gennaio 2019** l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l'IVA e dedurre la spesa, **resta indispensabile l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili**; questo quanto previsto dal decreto.

In ogni caso, quindi, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deduzione della spesa, da luglio sarà indispensabile l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, oltre alla tenuta della scheda carburante per chi decidesse di avvalersi del differimento dell'obbligo della fattura elettronica.

Come previsto dal provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante: non solo gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come

richieste in qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, sportello catastale decentrato o in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia.

La consultazione dei dati **disponibili solo in formato cartaceo** è possibile unicamente presso l’Ufficio provinciale – Territorio competente, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.

Inoltre, come le richieste di visura o copia delle planimetrie presenti nei soli archivi cartacei devono essere supportate da esplicite ed adeguate motivazioni, anche le **planimetrie relative agli stadi progressi** possono essere considerate accessibili e rilasciate ai soggetti legittimati secondo quanto previsto dall’art 2, comma 4 del provvedimento direttoriale 12 ottobre 2006:

La visura della planimetria delle unità immobiliari urbane è consentito, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse a possa dimostrare di agire per conto di questi.

Le nuove modalità di rilascio

In merito alle nuove regole, l’Agenzia precisa quanto segue:

- per le **planimetrie depositate presso archivi catastali esclusivamente su supporto cartaceo e relative a stadi superati o soppressi della unità immobiliare**, comunque presenti nell’archivio censuario informatizzato, l’ufficio procede, a fronte di motivata richiesta, dapprima al rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni, previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo, nel rispetto delle tariffe vigenti. Contestualmente provvede alla rasterizzazione dell’immagine e alla relativa associazione all’identificativo presente nella banca dati censuaria. Tale procedimento non richiede il calcolo dei poligoni;
- per le **planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi della u.i.**, correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55 (scheda di partita), il rilascio della copia avviene sempre a fronte di motivata richiesta, in modalità differita , previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo . Per tale tipologia di elaborati grafici non si procede alla rasterizzazione dell’immagine, in quanto non risulta meccanizzabile il correlato stadio dell’unità immobiliare negli atti censuari;
- per le **planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all’ultimo stadio**, si prosegue secondo la prassi ordinaria;
- per le **planimetrie reperibili esclusivamente in formato cartaceo riferite all’ultimo stadio**, si evade la richiesta pervenuta senza onere alcuno per il richiedente, eseguendo preliminarmente d’ufficio la rasterizzazione dell’immagine;
- per le **planimetrie presenti nella banca dati informatizzata riferite ad uno stadio superato o soppresso**, si procede con il rilascio gratuito secondo le modalità sopra richiamate.

L’Agenzia chiarisce, infine, che in caso di **planimetrie catastali riferite ad unità immobiliari soppresse**, queste possono essere rilasciate solo a coloro che, al momento della soppressione della unità immobiliare, vantavano diritti di godimento sulla unità immobiliare (in genere, a chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari derivate da quelle oggetto di soppressione).

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Cosa mangiare sul luogo di lavoro? Ecco i suggerimenti dell'Inail



Alimentazione e lavoro, dall'Inail le 5 regole fondamentali in tema di prevenzione alimentare. I suggerimenti per lavoratori e datori di lavoro

Le malattie croniche non trasmissibili uccidono nel mondo circa **40 milioni di persone ogni anno** (pari al 70% dei decessi), l'86% dei decessi in Europa; sono malattie legate a stili di vita non salutare, tra cui la scorretta alimentazione.

Partendo da tali dati, L'Inail ha pubblicato di recente una serie di schede di approfondimento sul **benessere negli ambienti di vita e di lavoro**. Tra queste segnaliamo la scheda **Alimentazione e lavoro**, contenente indicazioni per la prevenzione e la buona salute in rapporto agli alimenti che quotidianamente mangiamo, nonché un'offerta mirata da parte delle mense.

Secondo un **Rapporto del 2005 dell'Ufficio internazionale del lavoro**, ripreso dall'Inail, *un regime alimentare troppo povero o un'alimentazione troppo ricca sul luogo di lavoro può provocare una perdita di produttività del 20%; un'alimentazione bilanciata, adeguata e completa è sufficiente per garantire un buon livello di performance mentale e fisica.*

In particolare, i fattori da considerare in una corretta dieta sono:

- le proprietà energetiche e nutritive dei vari alimenti
- il tipo di lavoro svolto (sedentario, vario, leggero, pesante)
- l'ambiente in cui viene svolto (temperatura, umidità, ecc.)
- l'orario di lavoro (continuato, turni)
- il tipo di alimentazione abituale (nazionalità, religione, ecc.)
- le attività extra lavorative (sport, secondo lavoro, hobby)

Contenuti

Nel dettaglio, il documento riporta alcuni dati generali sul rapporto che esiste tra un'**alimentazione scorretta e alcune malattie croniche** non trasmissibili, quali:

- cardiovascolari (17,7 milioni di persone ogni anno)
- tumori (8,8 milioni)
- malattie respiratorie (3,9 milioni)
- diabete (1,6 milioni)
- dismetaboliche
- ecc.

Detta, inoltre, le **cinque regole fondamentali** per una corretta alimentazione anche al lavoro:

1. **Più frutta e verdura** (almeno cinque porzioni al giorno)
2. **Meno grassi** (grasso della carne, formaggi grassi, burro, olio)
3. **Più varietà combinando gli alimenti:**
 - pasta, pane, patate, riso e cereali (carboidrati) devono essere assunti ogni giorno
 - carne, pesce, uova (proteine animali da cui ricaviamo gli aminoacidi che sono i costituenti essenziali per la formazione dei muscoli). La carne e le uova dovrebbero essere mangiate non più di due-tre volte a settimana, privilegiando il pesce (ricco di omega 3)
 - legumi (ottime fonti di proteine, contengono pochi grassi e molta fibra alimentare che regola i livelli di colesterolo e zucchero nel sangue)
 - latte, yogurt e formaggi (proteine di elevata qualità biologica, alcune vitamine e calcio). I formaggi dovrebbero essere mangiati come pasto, non dopo un pasto, e al massimo due volte a settimana



Dall'Ance la tabella riassuntiva delle sentenze sul Codice appalti: 334 pronunce in 18 mesi. Verifica dell'anomalia e grave illecito i motivi per cui si litiga di più

L'Ance, dopo aver monitorato **334 pronunce in 18 mesi**, ha elaborato una tabella riassuntiva delle **sentenze** sul **Codice appalti** del Tar (Tribunale amministrativo regionale) e del CdS (Consiglio di Stato).

Il documento offre utili indicazioni che si prestano a varie letture: i motivi del litigio, i ricorsi più frequenti, anche in base alla tipologia di appalto e ai gradi di giudizio.

In merito ai **motivi che spingono le imprese dal giudice**, sulle 334 pronunce analizzate, si ha che:

- in **259** sentenze, i contenziosi riguardano il **nuovo Codice dei contratti**, entrato in vigore il 19 aprile 2016
- in **89** pronunce, le contestazioni riguardano le **gare di lavori**, di cui 66 riguardano le norme del nuovo codice appalti, mentre il resto delle contestazioni riguarda il vecchio (decreto 163/2006)

I **ricorsi più frequenti** riguardano:

- **anomalia dell'offerta (34 ricorsi)**
- **grave illecito professionale (29 ricorsi)**
- **sottosoglia (23 ricorsi)**
- avvalimento (21 ricorsi)
- subappalto (18 ricorsi)
- cause (o motivi) dell'esclusione dalla gara (con 14 ricorsi)
- soccorso istruttorio e offerta economicamente più vantaggiosa (entrambi con 12, tra ricorsi e appelli)

In merito alla **distinzione tipologica degli appalti**: lavori, servizi e forniture, dall'analisi svolta si ha che si litiga maggiormente sui:

- **servizi**, 217 cause
- **lavori**, 88 cause
- **forniture**, 31 cause

Si segnala, infine, un unico caso di ricorso per un appalto di concessione.

Un'altra chiave di possibile lettura della tabella può essere il **grado di giudizio: primo e secondo giudice**; nel dettaglio:

- 222 i ricorsi al Tar
- 108 al Consiglio di Stato
- 4 sentenze del Consiglio della giustizia amministrativa della Sicilia

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Box auto in economia, ok alle detrazioni purché ci sia pertinenzialità



Dall'Ance la tabella riassuntiva delle sentenze sul Codice appalti: 334 pronunce in 18 mesi. Verifica dell'anomalia e grave illecito i motivi per cui si litiga di più

Ristrutturazione del box in economia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spettano anche per i box auto purché gli stessi siano pertinentenziali ad un'unità residenziale

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che si può usufruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di costruzione di nuovi posti auto e autorimesse (anche di proprietà comune), purché gli stessi siano **pertinentenziali a un'unità immobiliare** a uso abitativo (circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, paragrafo 1.5.4).

La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinentenziale, **anche quando la costruzione è stata realizzata in economia.**

Ricordiamo che:

- le spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante **bonifico**, anche se l'unità abitativa non è stata ancora ultimata (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.2)
- il proprietario deve essere in possesso della **concessione edilizia** da cui risulti il vincolo di **pertinenzialità** con l'abitazione e del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 239).

Vincolo di pertinentenzialità

Secondo il codice civile le pertinenze sono:

“le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

La destinazione deve essere caratterizzata dal requisito della **durevolezza**, intesa nel senso che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto pertinentenziale non può essere **né occasionale né temporaneo**.

La pertinenza è caratterizzata dall'oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un'altra e dalla volontà del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla **costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose**.

Ancora aperta è la questione relativa alla destinazione a pertinenza, se essa può essere attuata dal proprietario di entrambe le cose, o dal solo proprietario della cosa principale.

I giudici ritengono che la destinazione a pertinenza possa essere impressa solo da chi è proprietario o titolare di un diritto reale su entrambe le cose (v. art. 819 del c.c.). La giurisprudenza e la dottrina hanno ricompreso nel novero di soggetti legittimati a dar vita ad un rapporto pertinentenziale anche i titolari di servitù personali e il possessore.

Inoltre, secondo la Cassazione, sentenza. n. 869/2015:


“la costituzione del vincolo pertinentenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene

principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria“.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Rapporto ENEA ecobonus, cos'è accaduto nel 2017?



Rapporto ENEA ecobonus sui dati relativi all'anno 2017: il successo degli infissi in PVC e la ripresa del mercato italiano dei serramenti

Il **rapporto Enea 2018** elabora i dati del 2017 mostrando una **crescita degli interventi di efficientamento energetico** nel campo residenziale.

Nel 2017, dei circa 420.000 interventi effettuati, per circa 3,7 miliardi di investimenti (l'8% in più rispetto al 2016), **poco più del 50% hanno riguardato la sostituzione dei serramenti**, un 20% l'installazione di schermature solari ed un altro 20% la climatizzazione invernale.

Oltre la metà dei serramenti incentivati nel 2017 è in PVC.

Il 70% delle sostituzioni totali prevedeva l'uso di vetri basso emissivi.

Questo trend positivo ha permesso non solo un risparmio di oltre 1.300 GWh/anno nel 2017, ma anche una **ripresa del mercato italiano dei serramenti** dal 2016 in poi, dopo una contrazione del fatturato avuta tra il 2012 ed il 2015. Tale andamento fa attendere per il 2018 una domanda complessiva di serramenti intorno ai 4,65 miliardi di euro.

Nel quadriennio 2014-2017 gli investimenti attivati ammontano a circa 13,5 miliardi di cui oltre il 40% ha riguardato i serramenti e il 25% la coibentazione mentre solo un 9% ha interessato la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio.

La quota principale delle risorse ha riguardato **la sostituzione, nel quadriennio 2014/2017, di 2,6 milioni di vecchi serramenti** (incentivati non soltanto tramite lo specifico Comma 345b, ma anche dai commi 344 e 345a per interventi di riqualificazione globale o sull'involucro). Oltre 2,1 miliardi di euro sono stati destinati invece a circa 70.000 interventi sulle pareti orizzontali ed inclinate.

Altro dato importante emerso dal resoconto dell'Enea è che circa **l'80% degli investimenti del 2017 ha riguardato edifici costruiti prima degli anni ottanta** e circa un quarto delle risorse totali ha interessato edifici costruiti negli anni settanta.

Il 40% degli interventi ha riguardato case isolate mentre il 35% ha interessato i condomini.

Le importanti novità per il 2018

La *legge di bilancio 2018*, del 27 dicembre 2017, pur confermando le detrazioni fiscali per gli incentivi degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici introduce alcune novità che riguardano:

- nuove aliquote di detrazione
- nuovi interventi

- nuove condizioni tecniche-prestazionali
- la previsione dei controlli a campione su tutti gli interventi
- modifiche sulla cessione del credito.

Sicuramente **la novità più importante è la riduzione delle detrazioni dal 65% al 50%** per le spese sostenute nel 2018 per gli interventi che riguardano:

- finestre comprensive di infissi
- schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
- generatori di calore alimentati a biomassa combustibile

La seguente tabella sintetizza gli interventi ammessi con le relative **nuove aliquote e le spese massime ammissibili**.

Comma	Intervento	Detrazione massima ammissibile € (^)	Importo massimo ammissibile €	Percentuale detraibile
344	Riqualificazione energetica globale	100.000,00		65%
345	a) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (*)	60.000,00		65%
	b) sostituzione di finestre comprensive di infissi (*)	60.000,00		50%
	c) installazione di schermature solari (*)	60.000,00		50%
	d) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente		40.000,00 (#)	70%
	e) stessi interventi della lettera d) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al Decreto 26/06/2015 "Decreto Linee Guida per la certificazione energetica"		40.000,00 (#)	75%
	f) interventi di cui alle lettere d) ed e) realizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore		136.000,00 (#)	80%
	g) interventi di cui alle superiori lettere d) ed e) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio a due o più classi di rischio inferiore		136.000,00 (#)	85%
346	Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda	60.000,00		65%
347	a) sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:			
	i. caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	30.000,00		50%
	ii. caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti	30.000,00		65%
	(**)			

iii. generatori d'aria calda a condensazione	30.000,00	65%
iv. pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia	30.000,00	65%
v. apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione	30.000,00	65%
vi. micro-cogeneratori	100.000,00	65%
vii. sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000,00	65%
b) installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000,00	50%
c) installazione di sistemi di Building Automation		65%

(^) Detrazione per singola unità immobiliare.

(*) Se gli interventi riguardano la stessa unità immobiliare, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro.

(**) Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine, la detrazione massima complessiva rimane di 30.000 euro o di 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.

(#) moltiplicato il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Dalla legge di bilancio 2018 è evidente la volontà di incentivare, con detrazioni del 50%, l'utilizzo di caldaie a condensazione almeno di classe A, mentre le detrazioni del 65% sono confermate soltanto di contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.

Ciò è confermato dalle 664.000 caldaie a condensazione vendute nel 2017 con un incremento del 15% rispetto al 2016.

I **nuovi interventi** introdotti dalla *legge di bilancio 2018* sono:

- i micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l'intervento conduca a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- gli interventi di riduzione del rischio sismico di una classe (detrazione dell'80%) o di più classi (detrazione dell'85%), eseguiti contestualmente agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro per più del 25% della superficie disperdente.

E' stata prevista, per il 2018, **l'estensione della cessione del credito** a tutti i contribuenti e per qualsiasi intervento, essa può avvenire a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per i contribuenti non appartenenti alla no-tax area rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Automobile di lusso: ok agli accertamenti del Fisco mediante redditometro



Dalla Cassazione, legittimo l'accertamento del Fisco con redditometro se il contribuente non giustifica le spese di gestione dell'automobile di lusso

L'automobile di lusso fa scattare il redditometro; questo in sintesi quanto espresso dalla Corte di Cassazione nell'**ordinanza 16122/2018**.

Il caso

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un contribuente in seguito all'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base del **redditometro**, ossia lo strumento fiscale per controllare il reddito presunto dei diversi contribuenti (artigiani, professionisti, tecnici, imprenditori, dipendenti, commercianti, pensionati) in riferimento al patrimonio e alla capacità di spesa.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, aveva riscontrato un maggior reddito imponibile per l'anno 2018 in capo a un contribuente derivante, in minor parte da spese per incrementi patrimoniali e, per la maggior parte, dalle **spese di acquisto e di gestione di un'automobile e di un appartamento di lusso** nonostante i redditi modesti.

La Ctp, e la Ctr poi, accoglievano il ricorso dando, quindi, ragione al contribuente. I giudici avevano incentrato la loro attenzione esclusivamente sulla giustificazione che il contribuente aveva fornito a fronte degli incrementi patrimoniali, senza considerare però che la quota maggiore di reddito accertato scaturiva dall'applicazione dello strumento redditometrico alle spese di mantenimento dei beni di lusso, come l'automobile.

Il Fisco proponeva, quindi, ricorso in Cassazione lamentando vizio di violazione dell'art. 38, co. 4 e 5 del dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). In particolare, a detta del Fisco, a differenza di quanto espresso dai giudici di secondo grado, le presunzioni dell'accertamento provenienti dal redditometro hanno a tutti gli effetti **valore legale**; spetta al contribuente l'onere di dimostrare una situazione economica contraria a quanto emerso dal redditometro.

Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, ritenuti fondati i motivi di ricorso, lo accoglie e conferma, quindi, la **legittimità dell'avviso di accertamento**.

Gli ermellini hanno ribadito il principio secondo cui tale modalità di accertamento (redditometro) **dispensa l'Agenzia delle Entrate da qualunque prova ulteriore** rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, **restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore**:

in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Con sentenza n. 591 del 21 giugno 2018 il Tar Sardegna affronta la questione delle competenze professionali. La sentenza si riferisce a fatti avvenuti nel 2016, quando un **dottore agronomo** presentava alla regione Sardegna un progetto di sbarramento di un bacino di accumulo artificiale.

Con una nota del 29 giugno 2016, indirizzata al committente e proprietario del terreno sul quale è stato realizzato l'invaso, il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, per conto dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici della Regione Sardegna, chiedeva documentazione integrativa, tra cui era compresa una articolata **«perizia giurata a firma [...] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, [...]»**.

Anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia avrebbe dovuto essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all'albo.

L'agronomo presenta ricorso Tar e chiede l'annullamento della anzidetta nota regionale, deducendo essenzialmente la violazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 3/1976, come modificato dall'art. 2 della legge 152/1992, che attribuisce ai dottori agronomi la competenza per:

*«la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto urbano edilizio ai sensi dell'art. 1, comma 5, Dl. n. 90/1990, conv. in legge 165/1990, nonché dei **lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici**».*

Nel caso di specie, l'invaso artificiale è connesso ad un fondo rustico e, come risulta dalla relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria, esso *“serve all'abbeverata del bestiame ed alla irrigazione di un erbaio estivo (ha 1 circa)”*.

Né sussisterebbe alcun contrasto con la norma regionale di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 26 dell'allegato A, della legge della regione Sardegna n. 12/2007, perché un'interpretazione della legge regionale, come quella data dal Servizio Opere Idrauliche di Sassari, si risolverebbe nella surrettizia attribuzione alla Regione della potestà di interferire sulla normativa tecnica in materia di progettazione delle dighe che, invece, ai sensi dell'art. 61, n. 4, dlgs 152/2006, continua ad essere di competenza statale.

Con atto depositato il 23 ottobre 2017, è intervenuta la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna, chiedendo che il ricorso sia accolto.

All'udienza pubblica del 21 febbraio 2018, il Tar ritiene fondato il ricorso, **escludendo la competenza unica degli ingegneri in materia**.

Il giudice amministrativo deduce che il legislatore ha voluto attribuire alle figure professionali in esame una competenza piuttosto ampia – comprendente non solo la progettazione, ma anche la direzione e sorveglianza dei lavori – con riferimento a tutti quegli interventi che siano connessi con la tutela e lo sfruttamento delle risorse naturali.

In tale ambito figurano anche le competenze concernenti *«la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano [...] nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici»* (art. 2, comma 1, lett. d, della legge n. 3/1976), in cui rientra anche l'intervento oggetto della domanda di approvazione tecnica.

Secondo la tesi dell'amministrazione regionale, sulla norma di legge statale dovrebbe prevalere quanto previsto dall'art. 26 dell'Allegato A della legge regionale sarda, 31 ottobre 2007, n. 12 (recante *«Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna»*), che prevede che la domanda diretta ad ottenere l'approvazione tecnica in via di

I soggetti che possono richiedere questi finanziamenti, per un **massimo di 1 milione di € per ogni singolo intervento**, sono:

- i Comuni
- la Città Metropolitana di Napoli
- le Asl

Gli interventi possono riguardare:

- Sedi di Amministrazioni comunali con funzioni connesse alla gestione delle emergenze
- Sale operative per la gestione delle emergenze
- Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza
- Centrali operative del 118
- Presidi sanitari

Il finanziamento è concesso per procedere ai seguenti tipi di intervento:

- **Interventi di rafforzamento locale**
- **Interventi di adeguamento o miglioramento sismico**
- **Interventi di demolizione e ricostruzione**

Il modello di istanza per la presentazione, da parte delle Amministrazioni interessate, della predetta manifestazione di interesse è allegato al bando All. B.

La somma complessiva destinata a questi interventi è di € 21.858.978,18 essa grava sul bilancio regionale.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Via libera al bonus formazione 4.0 per tutte le imprese. Ecco come funziona



Bonus formazione 4.0: in Gazzetta il decreto con le regole per ottenere il nuovo credito d'imposta al 40% per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie

A partire dal 2018 tutte le imprese che impegneranno i propri dipendenti in giornate di formazione sulle tecnologie, Piano Nazionale Industria 4.0, potranno ottenere un incentivo fiscale: il **bonus formazione 4.0** introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

Ricordiamo che il *Piano nazionale Industria 4.0* prevede un insieme di misure agevolative per le imprese che intendono crescere ed innovarsi, atte a favorire investimenti per l'innovazione e per la competitività. In particolare, la *legge di Bilancio 2018* stabilisce che

A tutte le imprese, indipendente mente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Inoltre:

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Come previsto dalla legge, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 il decreto di attuazione bonus formazione 4.0: il **decreto 4 maggio 2018**, con cui il MISE detta le necessarie disposizioni applicative del credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018.

Il provvedimento indica, inoltre, le regole relative alla documentazione richiesta per utilizzare correttamente l'agevolazione, effettuazione dei controlli e cause di decadenza.

Obiettivo

Il beneficio mira a incentivare l'acquisizione di competenze nel settore delle tecnologie 4.0 negli ambiti dell'informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione prevede un credito di imposta **del 40% delle spese** ammissibili (ossia relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili) che le imprese hanno sostenuto nel corso dell'**anno 2018**; il limite è riconosciuto fino a un **importo massimo di 300.000 euro** per ciascuna impresa beneficiaria.

L'incentivo, **inoltre**, ha durata temporanea e compete in relazione al costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.

Ambito soggettivo

Beneficiarie dell'agevolazione sono:

- **tutte le imprese residenti in Italia** (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito
- **gli enti non commerciali**, che esercitano attività commerciali (ad esempio le università che esercitano attività commerciali)

Sono escluse, invece, dall'agevolazione le imprese in difficoltà (come definite dalla normativa europea, regolamento Ue n. 651/2014).

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali

Requisiti

Le attività formative dovranno essere pattuite **attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali**, depositati presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente e dovranno riguardare i seguenti ambiti:

- vendita e marketing
- informatica e tecniche
- tecnologie di produzione

Per usufruire del nuovo credito d'imposta le imprese dovranno certificare i costi delle spese di formazione; la certificazione dovrà poi essere allegata al bilancio.

Inoltre, è necessario che il legale rappresentante dell'impresa rilasci a ciascun dipendente un'**attestazione dalla quale risulti l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili**, con indicazione dell'ambito (o degli ambiti aziendali) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta **le sole spese relative al personale dipendente** impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Rientrano, inoltre, anche le spese relative al personale dipendente e che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

Utilizzo del credito d'imposta

Il nuovo credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne concluda l'utilizzo.

In particolare, è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione.

È possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (e in quello dei periodi successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo) devono essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non va considerato per la determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr. articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

Conservazione documenti

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta devono conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus

Controlli

L'attività di verifica e controllo sul corretto utilizzo del bonus è affidata all'Agenzia delle entrate, che, nel caso di indebita fruizione, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Sanzioni sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio scatta l'aumento



Ecco il decreto Inl con la rivalutazione dell'1,9% delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Rivalutate le sanzioni per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: **dal 1° luglio 2018** le ammende per contravvenzioni riguardanti l'igiene salute e la sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono **rivalutate dell'1,9%**.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha annunciato, infatti, con *comunicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018*, che è disponibile sul sito istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Inl, il **decreto 12/2018** che rivaluta le **sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori**.

In particolare, viene decretato quanto segue:

*Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, **nella misura dell'1,9%**.*

Ricordiamo che, ai sensi all'art. 306 comma 4-bis del *d/lgs 81/2008*, la rivalutazione delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro la suddetta rivalutazione avviene **ogni cinque anni** con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

La rivalutazione del 2018 (nella misura dell'1,9%) è stata calcolata seguendo la variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo 2013/2018.

Si attende ora la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



CIPE: maggiori fondi rischio idrogeologico



Integrato il finanziamento al piano operativo Ambiente 2014/2020 con ulteriori 116,4 milioni di euro da destinare alla depurazione ed al rischio idrogeologico

Con **delibera n. 22 del 22 dicembre 2017** pubblicata sulla GU 142 del 21 giugno 2018, il CIPE ha **integrato il finanziamento piano operativo Ambiente 2014/2020 con ulteriori 116,4 milioni di euro**, da destinare alla depurazione ed al rischio idrogeologico, così ripartiti:

- anno 2018: 14 milioni di euro
- anno 2020: 3 milioni di euro
- anno 2021: 5 milioni di euro
- anno 2022: 7 milioni di euro
- anno 2023: 15 milioni di euro
- anno 2024: 30 milioni di euro
- anno 2025: 42,40 milioni di euro

I fondi sono destinati per l'**80%** ai territori delle **regioni del Mezzogiorno** e per il **20% al Centro-Nord**.

Gli investimenti programmati nel dicembre 2016 con il citato Piano Operativo, seppur considerevoli, si sono rivelati sufficienti a garantire solo parzialmente la copertura delle numerose criticità ed è per questo che è stato previsto questa integrazione.

Il finanziamento degli interventi prioritari e strategici riguarda i seguenti temi:

- Rischio idrogeologico
- Bonifiche
- Servizio idrico integrato
- Qualità dei corpi idrici

Ad esempio, si intende dare attuazione nelle regioni Marche e Friuli Venezia Giulia ad un piano di interventi finalizzato all'adeguamento e potenziamento del sistema fognario e depurativo, per un totale di circa 21,9 milioni di euro.

Altri interventi urgenti sono finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla manutenzione del territorio in aree non metropolitane, come condiviso con le regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio e Provincia Autonoma di Bolzano, per un totale di circa 94,5 milioni di euro.

Con tale programma si è, in particolare, cercato di proseguire nell'azione di mitigazione già avviata con il primo Piano stralcio delle aree metropolitane, approvato con il d.p.c.m. 15 settembre 2015, attraverso la programmazione di ulteriori interventi in materia di **frane/alluvioni**. Si tratta di interventi diretti a mitigare le situazioni di rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come risultanti dagli atti di **pianificazione di bacino** (PAI), facendo fronte, inoltre, a quelle **criticità ambientali** nelle aree urbane con elevato numero di persone soggette a rischio attraverso interventi di mitigazione diretti a diminuire il numero delle persone esposte, in linea con la nuova filosofia imposta dalle direttive europee.

Non meno problematico e preoccupante è il fenomeno **dell'erosione costiera**. L'ambiente costiero è un sistema altamente dinamico dove i fenomeni di erosione, e quindi di arretramento, o di avanzamento della linea di costa sono controllati da numerosi fattori meteoroclimatici, geologici, biologici ed antropici. Il piano di interventi proposto nell'ambito si inquadra appieno nel percorso già avviato dal Ministero dell'Ambiente e mira, sulla base delle interlocuzioni e del processo di condivisione con le regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio e Provincia Autonoma di Bolzano, a dare tempestiva

attuazione ad interventi puntuali finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, nonché alla manutenzione del territorio.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it

